

**CONVENZIONE PER IL RIUSO IN FACILITY MANAGEMENT DELL'APPLICATIVO
“O.R.SO. – OSSERVATORIO RIFIUTI REGIONALE”**

TRA

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA di seguito denominata “ARPA Lombardia”, con sede e domicilio fiscale in Milano CAP 20124, Via Rosellini, 17 - Codice Fiscale e Partita IVA 13015060158, legalmente rappresentata dal Vicario del Direttore Generale Avv. Vincenzo Lo Iacono, nato a *** omissis *** il *** omissis ***

E

LA **REGIONE ABRUZZO**, con sede legale in L'Aquila (AQ), via Leonardo da Vinci 6 - Codice Fiscale 80003170661, rappresentata dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti dott. Franco Gerardini, nato a *** omissis *** il *** omissis ***;

LA **REGIONE BASILICATA**, con sede legale in Potenza (PT), Viale Vincenzo Verrastro 4 - Codice Fiscale 80002950766, rappresentata dal Dirigente della struttura organizzativa Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale Ing. Canio Sileo, nato a *** omissis *** il *** omissis ***;

LA **REGIONE CAMPANIA**, con sede legale in Napoli (NA), Via Santa Lucia 81 - Codice Fiscale 80011990639, rappresentata dal Dirigente della UOD 501702 dott. Nicola D'Alterio, nato a *** omissis *** il *** omissis ***;

L'AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE, AMBIENTE ED ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA con sede e domicilio fiscale in Bologna CAP 40139, Via Po 5, Codice Fiscale e Partita I.V.A 04290860370, legalmente rappresentata/o dal Direttore generale dott. Giuseppe Bortone, nato a *** omissis *** il *** omissis ***;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA con sede e domicilio fiscale in Palmanova (UD) CAP 33057, Via Cairoli, n. 14, Codice Fiscale e Partita IVA 02096520305, legalmente rappresentata dal Direttore generale dott.ssa Anna Lutman, nata a *** omissis *** il *** omissis ***;

LA **REGIONE LAZIO**, con sede legale in Roma (RM), Via Cristoforo Colombo 212 - Codice Fiscale 80143490581, rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti Ing. Flaminia Tosini, nata a *** omissis *** il *** omissis ***;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE con sede e domicilio fiscale in Genova CAP 16149, Via Bombrini 8, Codice Fiscale e Partita I.V.A n.

01305930107 legalmente rappresentata dal Direttore generale dott. Carlo Emanuele Pepe, nato a *** omissis *** il *** omissis ***;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE, con sede e domicilio fiscale in Ancona CAP 60131, Via Ruggeri, 5 Codice Fiscale e Partita I.V.A n. 01588450427, legalmente rappresentata dal Direttore generale dott. Piergiuseppe Mariotti, nato a *** omissis *** il *** omissis ***;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL MOLISE con sede e domicilio fiscale in Campobasso CAP 86100, Via Petrella n. 1, Codice Fiscale e Partita I.V.A 01479560706, legalmente rappresentata dal dott. Massimiliano Maitino, nato a *** omissis *** il *** omissis ***;

LA REGIONE PIEMONTE, con sede legale in Torino (TO), Piazza Castello 165 - Codice Fiscale 8008760016, rappresentata dalla Dirigente del Settore Servizi ambientali dott.ssa Paola Molina nata a *** omissis *** il *** omissis ***;

L'AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA PUGLIA, con sede legale in Bari CAP 70126, Corso Trieste 27, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05830420724, legalmente rappresentata dal Direttore generale avv. Vito Bruno, *** omissis *** il *** omissis *** dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;

LA REGIONE SICILIANA, con sede legale in Palermo (PA), Viale Campania 36/A - Codice Fiscale 80012000826, rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti Ing. Salvatore Cocina, nato a *** omissis *** il *** omissis ***;

L'AGENZIA REGIONALE RECUPERO RISORSE della TOSCANA, con sede legale in Firenze (FI), Via di Novoli 26 - Codice Fiscale 04335220481, rappresentata dal Presidente Dott. Marco Meacci, nato a *** omissis *** il *** omissis ***;

L'AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI TRENTO, con sede e domicilio fiscale in Trento CAP 38122, Piazza A. Vittoria 5, Codice Fiscale e Partita I.V.A 00337460224, legalmente rappresentata dal Dirigente generale dott. Enrico Menapace *** omissis *** il *** omissis *** , appa@pec.provincia.tn.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELL'UMBRIA, con sede e domicilio fiscale in Perugia CAP 06132, Via Pievaiola n.207/B-3 San Sisto, Codice Fiscale 94086960542 – P.IVA 02446620540, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Luca Proietti, nato a *** omissis *** il *** omissis ***;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA VALLE D'AOSTA, con sede e domicilio fiscale in Saint- Christophe (AO) Loc. La Maladière CAP 11020,

Rue de La Maladière 48, Codice Fiscale e Partiva I.V.A 00634260079, legalmente rappresentata dal Direttore generale dott. Igor Rubbo, nato a*** omissis *** il *** omissis ***;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTALE DEL VENETO, con sede legale in Padova CAP 35121, Via Ospedale Civile 24, codice fiscale 92111430283 Partita Iva 03382700288, legalmente rappresentata dal Direttore generale ing. Loris Tomiato, nato a*** omissis *** il *** omissis ***;

PREMESSO CHE

- le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale sono chiamate annualmente alla fornitura di dati relativi alla produzione e alla gestione dei rifiuti urbani e speciali ad ISPRA che, in attuazione di uno specifico compito istituzionale previsto dall'art. 189 del d.lgs. n. 152/2006, utilizza per la costruzione dei rapporti nazionali annuali;
- con L.R. 14 agosto 1999, n. 16 *“Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA”*, Regione Lombardia ha previsto che l'Agenzia svolga attività di informazione ambientale consistente nella raccolta e pubblicazione dei dati, nel raccordo e interscambio con i sistemi informativi territoriali al fine dell'elaborazione di informazioni di interesse ambientale e nella gestione del catasto regionale rifiuti;
- con L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse”*, Regione Lombardia ha affidato ad ARPA la gestione dell'Osservatorio Regionale sui Rifiuti con compiti di raccolta ed elaborazione dei dati sulla produzione e gestione dei rifiuti, mediante l'utilizzo dell'applicativo internet O.R.SO. Nello svolgimento di tali funzioni, l'ARPA Lombardia-Osservatorio Regionale Rifiuti opera in collaborazione con gli Osservatori Provinciali sui Rifiuti;
- a seguito della costruzione dell'applicativo internet O.R.SO di ARPA Lombardia in collaborazione con ARPA Veneto, lo strumento è stato messo a disposizione delle altre Agenzie del territorio nazionale e, a Partire dal 2010, quattordici di esse ne hanno progressivamente previsto l'utilizzo mediante la stipula di apposite convenzioni secondo tempi e modalità precisate di seguito;
- gli Enti di riferimento dei Soggetti sottoscrittori della presente Convenzione hanno introdotto l'applicativo WEB service denominato O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) quale sistema informatizzato per la trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater dell'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificato dall'art. 32, della legge 28 dicembre 2015, n. 22;
- l'applicativo O.R.SO. rappresenta oggi un sistema omogeneo con cui vengo raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative alla produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento richiesti da ISPRA per la redazione dei rapporti annuali e utili all'attività di Pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATI

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “*Codice dell’Amministrazione Digitale*” (CAD) e s.m.i. che prevede in Particolare:
 - all’art. 68, che le pubbliche amministrazioni acquisiscano programmi informatici o Parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico valutando prioritariamente l'utilizzo o il riutilizzo di software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
 - all’art. 69, che le pubbliche amministrazioni, titolari di programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, abbiano l'obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*” e s.m.i., secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il comma 1 dell’articolo 25 della Legge 24 novembre 2000, n. 340 “*Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999*”, in cui si prevede che “*le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze*”;
- il comma 2 dell’articolo 26 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*”, il quale, al fine di “*assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia*” ha conferito al Ministro per l’innovazione e le tecnologie la competenza a stabilire “*le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di consentire il riuso previsto dall’articolo 25 della L. 340/2000*”;
- l’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante “*Razionalizzazione in merito all’uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)*”;
- la Determinazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale del 9 maggio 2019 recante le “*Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni*”, in base alle quali le pubbliche

amministrazioni possono concludere accordi in base all'art. 15 della citata l.241/90 per il riutilizzo di soluzioni che non siano sottoposte a licenza aperta;

- i commi 3-quater e 3-quinquies dell'art. 205 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con riferimento al "*gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività*" e al "*sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti*";

CONSIDERATO CHE

- nel corso del 2003, ARPA Lombardia e ARPA Veneto hanno sottoscritto un'apposita Convenzione (approvata con D.D.G. ARPA Lombardia 14 novembre 2003 n. 817 e D.D.G. ARPA Veneto 10 dicembre 2003 n. 950) per l'implementazione dell'applicativo web per la raccolta dati sui rifiuti via internet denominato "O.R.SO. - Osservatorio Rifiuti Sovraregionale", di seguito "applicativo O.R.SO." o semplicemente "applicativo";
- nel 2010 ARPA Lombardia ha sottoscritto specifiche convenzioni con ARPA Umbria, ARPA Emilia-Romagna, ARPA Marche e ARPA Friuli-Venezia Giulia scadute alla fine del 2012;
- nel 2012 è stata stipulata analoga Convenzione con la Regione Autonoma della Valle D'Aosta con validità fino al 31 dicembre 2013;
- con decreto n.501 del 1° agosto 2013 sono state approvate le convenzioni con ARPA Veneto, ARPA Umbria, ARPA Emilia-Romagna, ARPA Marche e ARPA Friuli-Venezia Giulia per la gestione e l'uso dell'applicativo O.R.SO., sottoscritte nel corso dello stesso anno ed aventi validità fino a tutto il 2017;
- con decreto n. 232 del 7 maggio 2015 è stata approvata la Convenzione per la gestione e l'uso dell'applicativo O.R.SO con la Regione Valle d'Aosta e con l'Agenzia Recupero Risorse della Toscana, con validità fino a tutto il 2017;
- con decreto n. 626 del 1° dicembre 2016 hanno aderito alla Convenzione Regione Basilicata, Regione Abruzzo, Regione Lazio e ARPA Liguria con validità fino al 31 dicembre 2017;
- a Partire dal 1° gennaio 2018, nelle more del rinnovo, sono stati mantenuti efficaci i termini e le modalità di utilizzo dell'applicativo delle convenzioni sottoscritte e scadute il 31 dicembre 2017;
- con nota prot. n. 81838 del 22 maggio 2019 l'Agenzia Regionale Recupero Risorse SpA della Toscana ha comunicato di essere stata individuata dalla Regione Toscana per la sottoscrizione della Convenzione con ARPA Lombardia per l'utilizzo dell'applicativo O.R.SO.;
- la Regione Valle d'Aosta con nota prot. n. 99293 del 18 giugno 2019 ha comunicato il subentro di ARPA Valle d'Aosta nella sottoscrizione della Convenzione con ARPA Lombardia per l'utilizzo dell'applicativo O.R.SO. per il periodo 2018-2022;
- con decreto n. 516 del 24 settembre 2019 di ARPA Lombardia è stato approvato l'aggiornamento del progetto WEB O.R.SO. per il periodo 2018-2022 e approvati gli schemi di Convenzione, sottoscritti successivamente, con Regione Abruzzo, ARPA Emilia-Romagna, ARPA Friuli-Venezia-

Giulia, ARPA Marche, ARPA Liguria, Agenzia Regionale Recupero Risorse SpA della Toscana, ARPA Umbria, ARPA Veneto, Regione Basilicata, Regione Campania, ARPA Molise, ARPA Valle d'Aosta, Regione Lazio, Regione Piemonte, Regione Sicilia;

- dal 15 marzo 2022 è stata avviato il periodo di sperimentazione e formazione dell'uso dell'applicativo O.R.SO con la Provincia Autonoma di Trento;
- dal XXXX è stata avviato il periodo di sperimentazione e formazione dell'uso dell'applicativo O.R.SO con ARPA Puglia;

EVIDENZIATO CHE

- l'interoperabilità e la collaborazione applicativa tra le Agenzie ambientali costituisce uno dei mezzi per creare condizioni di consolidamento del "Sistema delle Agenzie" e con le Amministrazioni e gli altri Enti/Agenzie pubbliche;

DATO ATTO CHE

- l'applicativo O.R.SO., di proprietà di ARPA Lombardia e ARPA Veneto, realizzato con l'adozione di soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa, è installato sui server di ARPA Lombardia, che garantisce i servizi di manutenzione dell'applicativo compresa business continuity, disaster recovery e back-up dati, secondo gli standard dell'Agenzia;
- ARPA Lombardia fornisce il supporto per l'addestramento e l'utilizzo dell'applicativo del personale deputato all'utilizzo da parte dei soggetti convenzionati;
- ad ARPA Lombardia competono tutte le iniziative necessarie per garantire continuità e qualità del servizio compresi gli aggiornamenti dei sistemi e del software di base ed è sua esclusiva pertinenza la valutazione delle proposte di intervento migliorativi o evolutivi dell'applicativo avanzate dai soggetti convenzionati;
- ARPA Lombardia, con decreto n. 319 del 07/07/2021 ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'Appalto Specifico nell'ambito dell'Accordo Quadro "Servizi Applicativi 2" bandito da Consip S.p.A. "servizio quinquennale di manutenzione e sviluppo dei sistemi informativi di ARPA Lombardia", tra cui il Sistema Informativo Osservatorio Rifiuti O.R.SO. 3.0", al RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) CAPGEMINI TIALIA S.P.A., nella sua qualità di mandataria-capo gruppo;
- in data 22/09/2021 è stato sottoscritto tra ARPA Lombardia e RTI CAPGEMINI ITALIA SPA il contratto di affidamento del servizio di cui al punto precedente CIG 8482711A8E, che, come da Capitolato Speciale, prevede sinteticamente le seguenti attività:
 - o Sviluppo e Manutenzione Evolutiva – Servizi Gestionali (servizi "a corpo" e "a consumo")
 - o Sviluppo e Manutenzione Evolutiva – Servizi Conoscitivi (servizio "a consumo")
 - o Manutenzione adeguativa, migliorativa, correttiva (servizio "a consumo")

- le Parti hanno valutato e concordato un programma di interventi evolutivi dell'applicativo da svilupparsi nel corso della validità della Convenzione; i costi di sviluppo di tale programma, sommati ai costi manutentivi ordinari e straordinari del sistema, sono stati stimati dalla U.O.C. Information and Communication Technology di ARPA Lombardia in € 230.513,93 € per l'intero periodo 2023-2027, corrispondenti a € 46.102,79 annui (nota Prot. ARPA Lombardia n. del);
- le Parti, in continuità con le precedenti Convenzioni, concordano nella modalità di ripartizione dei costi per cui ogni soggetto sottoscrittore della Convenzione concorra in maniera equa ai costi indicati al punto precedente e meglio specificati in seguito;

RICHIAMATI

- l'incontro tenutosi in data 20 ottobre 2022 tra i soggetti sottoscrittori della presente Convenzione per la valutazione, condivisione e approvazione della proposta di atto convenzionale, delle quantificazioni delle risorse economiche necessarie e della modalità di ripartizione equa dei costi previsti;
- il decreto n....del.... con cui il Vicario del Direttore di ARPA Lombardia ha approvato il progetto "O.R.SO.; aggiornamento 2022-2027" e lo schema di Convenzione da stipulare con i sottoscrittori;

VERIFICATO CHE

- la presente Convenzione soddisfa i requisiti di cui al comma 6 dell'art. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), atteso che:
 - realizza una cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse perseguono siano prestati nell'ottica di perseguire gli obiettivi che hanno in comune;
 - l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico;
 - le amministrazioni coinvolte svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, intendono pertanto realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente Convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse e l'Allegato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

(Oggetto)

Con la presente Convenzione elenco le Parti concordano di instaurare un rapporto di collaborazione, nell'ambito delle comuni finalità istituzionali, per il riuso in facility management dell'applicativo O.R.SO. per il periodo 2023-2027 e la definizione delle conseguenti modalità organizzative, tecniche, economiche e di condivisione delle conoscenze sull'utilizzo dell'applicativo stesso.

ART. 3

(Compiti delle Parti)

La gestione informatica dell'applicativo O.R.SO. resta affidata ad ARPA Lombardia, la quale effettua le attività di manutenzione correttiva e ordinaria e adotta tutte le iniziative necessarie per garantire la continuità e la qualità del servizio, compresi gli aggiornamenti dei sistemi e dei software di base. ARPA Lombardia fornisce le prime credenziali di accesso al sistema e il supporto per l'addestramento ed il suo utilizzo.

Per "manutenzione correttiva" si intende la diagnosi e la rimozione delle cause dei malfunzionamenti nelle procedure, nei programmi in esercizio e nelle interfacce nonché la diagnosi e la rimozione degli effetti di detti malfunzionamenti (bug fixing).

Per "manutenzione ordinaria" si intendono gli interventi di adeguamento dei sistemi informativi, che generalmente comportano un tempo non maggiore di tre giorni di lavoro/uomo e che non includono attività di progettazione. Interventi di manutenzione ordinaria possono essere conseguenti a modifiche di hardware, software di base, leggi, regolamenti, norme, organizzazione, ecc. Essi sono sempre finalizzati ad assicurare la costante aderenza delle procedure e del software alla evoluzione dell'ambiente tecnologico e l'ottimizzazione dei tempi di risposta al crescere di banche dati, considerando i requisiti iniziali invariati.

Per "manutenzione evolutiva" si intendono gli interventi di modifica/adeguamento/sviluppo particolarmente complessi, che non rientrano nella manutenzione ordinaria poiché generalmente comportano un tempo maggiore di tre giorni di lavoro/uomo e poiché necessitano anche di analisi, progettazione specifica di interventi e valutazione degli impatti, anche economici.

La classificazione delle modifiche è di esclusiva pertinenza di ARPA Lombardia, che si riserva in ogni caso di valutare l'effettuazione di interventi evolutivi dell'applicativo.

Le Parti si impegnano a:

- rispettare le disposizioni tecniche di utilizzo dell'applicativo, coordinate, condivise e disciplinate dai manuali tecnici di utilizzo, progressivamente aggiornati;
- segnalare disfunzioni, malfunzionamenti, proposte di intervento migliorative ed evolutive dell'applicativo;

- dare assistenza, in modalità autonoma, agli Enti locali e Gestori degli impianti del proprio territorio tenuti alla compilazione dell'applicativo O.R.So.;
- gestire le richieste di accesso al database o ai dati in esso contenuti, ciascuna per il territorio di competenza;
- partecipare operosamente alle attività di coordinamento per l'attuazione della presente Convenzione;
- comunicare a mezzo PEC modifiche dei referenti della Convenzione e dei contatti rispetto a quelli individuati nell'allegato 1 al presente atto.

ART. 4

(Oneri Economici)

Le Parti concordano che per il conseguimento degli obiettivi comuni di cui alle premesse e all'articolo 1, il contributo annuale alle spese per la manutenzione correttiva e ordinaria a carico di ciascun soggetto sottoscrittore della convenzione, esclusa ARPA Lombardia, per la gestione dell'applicativo in parola, valutato sulla base dell'importo stimato di cui alle premesse, è pari ad 2.881 euro per ciascun anno, fuori campo applicazione IVA.

La partecipazione ai costi relativi ad eventuali interventi di manutenzione evolutiva verrà regolata attraverso stipula di apposito Atto Integrativo alla presente Convenzione.

I costi relativi ai servizi di manutenzione hardware, ambiente di test, monitoraggio funzionamento, business continuity e disaster recovery, backup, interventi sistemistici, nonché i servizi di manutenzione-amministrazione database, comprensivi delle licenze, saranno coperti per tutto il periodo di validità della Convenzione da ARPA Lombardia.

ART. 5

(Modalità e termini di pagamento)

Le Parti corrisponderanno il contributo annuale fuori campo applicazione IVA di cui all'art. 4, entro il 30 settembre di ogni anno, dietro emissione di specifica fattura attiva di ARPA Lombardia con allegati l'avviso di pagamento PagoPA e il rendiconto delle spese annuali.

ART. 6

(Responsabili per l'attuazione della Convenzione)

I Responsabili per l'attuazione della Convenzione sono:

per ARPA LOMBARDIA: l'Ing. Sergio Padovani - Direttore Settore Attività Produttive e Controlli dell'Agenzia;

per REGIONE ABRUZZO:

per REGIONE BASILICATA:

per REGIONE CAMPANIA:

per AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE, AMBIENTE ED ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA:

per AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA:

per REGIONE LAZIO:

per AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE:

per AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE:

per AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL MOLISE:

per REGIONE PIEMONTE:

per AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA PUGLIA:

per REGIONE SICILIANA:

per AGENZIA REGIONALE RECUPERO RISORSE della TOSCANA:

per AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI TRENTO:

per AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELL'UMBRIA:

per AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA VALLE D'AOSTA:

per AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTALE DEL VENETO:

L'eventuale sostituzione del Responsabile della Convenzione deve essere comunicata via PEC alle altre Parti.

ART.7

(Durata e Condizioni per il rinnovo)

La presente Convenzione è valida a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2027. È escluso il rinnovo tacito e l'eventuale prosecuzione o modifica del rapporto dovrà essere espressamente concordata tra le Parti in forma scritta.

ART.8

(Risoluzione della Convenzione)

In qualsiasi momento le Parti possono risolvere la presente Convenzione avanzando formale disdetta mediante comunicazione scritta con posta elettronica certificata (PEC).

La risoluzione ha effetto decorso il termine di 180 (centottanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione via PEC. In tal caso il corrispettivo dei costi annuali viene proporzionato al periodo di vigenza della Convenzione.

In caso di risoluzione della Convenzione ARPA Lombardia, se richiesto, provvederà a fornire copia integrale dell'applicativo in tutte le sue Parti e dei dati di rispettiva competenza fino a quel momento archiviati, ferma restando la paternità intellettuale in capo ad ARPA Lombardia ed ARPA Veneto, ed il divieto di cedere l'applicativo a soggetti terzi senza la previa autorizzazione di ARPA Lombardia e ARPA Veneto.

ART.9

(Coordinamento e promozione dell'utilizzo dell'applicativo)

Al fine di favorire la massima informazione e partecipazione da parte di tutti i soggetti sottoscrittori sull'utilizzo ed implementazione dell'applicativo O.R.SO. e degli aspetti e argomenti normativi e operativi connessi, sono organizzati incontri periodici plenari, nel numero di almeno due all'anno convocati da ARPA Lombardia, e si prevede l'istituzione di un Gruppo di Coordinamento con compiti generali di: 1) valutazione delle necessità e richieste di implementazione evolutiva dell'applicativo; 2) definizione delle tempistiche di rilascio; 3) partecipazione alle fasi preliminari di test delle modifiche rilasciate; 4) altri aspetti connessi con lo sviluppo dell'applicativo.

Fanno parte del gruppo di coordinamento ARPA Lombardia, ARPA Veneto e, a rotazione, almeno due tra gli altri soggetti sottoscrittori che si rendano disponibili; la composizione e le specifiche modalità di lavoro sono definiti nell'ambito degli incontri periodici plenari.

Le Parti si impegnano a promuovere l'utilizzo dell'applicativo presso gli altri Enti o Amministrazioni come elemento di razionalizzazione delle modalità di gestione dati, conformemente a quanto previsto dal "Codice dell'Amministrazione Digitale" richiamato in premessa, senza avvio di alcuna azione con fini di lucro o di assunzione di esclusiva paternità dell'applicativo.

Perseguendo le finalità della presente Convenzione e nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, le Parti si impegnano a valutare l'apertura a eventuali ulteriori accordi con soggetti Pubblici, da approvarsi con specifici protocolli operativi di condivisione dati.

ART.10

(Trattamento dei Dati)

Il trattamento di dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente ed in Particolare del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula della presente Convenzione verranno trattati esclusivamente per le

finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento per gli utenti del territorio di riferimento di ciascuna Parte, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, è il Soggetto sottoscrittore.

Le Parti si riservano eventualmente di adottare ulteriori atti, qualora nel corso della Convenzione si dovesse ravvisare la necessità di una modifica o adeguamento.

Il trattamento dei dati avverrà tramite l'utilizzo del sito Web: si rimanda a tal proposito, a quanto contenuto nella specifica informativa "Privacy Policy" e "cookie policy" ai seguenti link:

<https://www.arpalombardia.it/Pages/Informativa>

[Privacy.aspx](https://www.arpalombardia.it/Pages/Privacy.aspx); <https://www.arpalombardia.it/Pages/Cookie.aspx>

ART.11

(Foro Competente)

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione, che non venisse risolta bonariamente tra le Parti, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ART.12

(Regime fiscale e oneri fiscali)

La presente Convenzione, sottoscritta digitalmente in unica copia ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del D.Lgs.82/05, è soggetta a registrazione in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

L'Imposta di bollo è assolta mediante apposizione di contrassegno telematico apposto sulla copia cartacea conservata agli atti di ARPA Lombardia.

ART.13

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice civile.

FIRME

ALLEGATO 1 :**RIFERIMENTI E CONTATTI PER CIASCUNA PARTE SOTTOSCRIVENTE**

SOTTOSCRITTORE	
Sede Legale	
Indirizzo	
P.IVA	
Cod. fiscale	
PEC	
REFERENTE	
ENTE DI APPARTENENZA	
indirizzo e-mail REFERENTE	
RECAPITO DI FATTURAZIONE	
Indirizzo	
n. telefonico	
Indirizzo PEC	
IPA	